



COMUNE DI PESCOPAGANO

Provincia di Potenza
Medaglia d'oro al merito civile

Piazza della Vittoria, 1 – 85020 Pescopagano (PZ) – C.F./P.I.: 00222420762 – Tel.: 0976/500219
P.E.C.: protocollo@pec.comune.pescopagano.pz.it – E-mail: protocollo@comune.pescopagano.pz.it
Sito istituzionale: www.comune.pescopagano.pz.it



ORDINANZA SINDACALE N. 3

OGGETTO: Pulizia aree private site nel territorio comunale.

IL SINDACO

PREMESSO che si rende necessario contrastare e prevenire lo stato di grave incuria e degrado in cui versano talune aree private, quali terreni, giardini, cortili, depositi all'aperto, ricadenti all'interno e ai margini del centro abitato;

CONSIDERATO che lo stato di abbandono di tali aree, caratterizzato dalla presenza di erba incolta, arbusti, rifiuti anche vegetali e materiali vari:

- comporta problematiche di natura igienico-sanitaria, costituendo potenziale ricettacolo per la proliferazione di rettili, roditori e insetti;
- rappresenta un pericolo per la pubblica e privata incolumità, in particolare per il rischio di incendi boschivi e di interfaccia;
- arreca pregiudizio al decoro urbano e alla vivibilità del territorio;
- contrasta con i principi di tutela ambientale e valorizzazione del territorio;

ATTESA l'urgenza di intervenire al fine di eliminare situazioni di pericolo e degrado, non fronteggiabili efficacemente con gli strumenti ordinari;

RITENUTO per quanto sopra, doveroso nonché necessario:

- provvedere ad una rigorosa e razionale regolamentazione della pulizia delle aree private all'interno del centro urbano;
- adottare misure dirette ad evitare che esse vengano lasciate incolte, occupate da rifiuti e/o altri materiali in stato di abbandono;

VISTI:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 50, comma 5 (poteri contingibili e urgenti del Sindaco);
- l'art. 7-bis (sanzioni amministrative);
- la Legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);
- il Codice Civile, artt. 844 e ss. (immissioni e tutela della proprietà);
- il D.Lgs. 1/2018 (Codice della Protezione Civile);

ORDINA

per i motivi in premessa enunciati e qui da intendersi integralmente riportati, ai proprietari, affittuari o comunque aventi titolo su cortili, terreni incolti o scoperti, aree pertinenziali a civili abitazioni, luoghi aperti al pubblico, soggetti a servizi di pubblico passaggio e/o anche semplicemente in vista al pubblico, nonché ai concessionari di aree pubbliche, ricadenti entro e a margine del centro abitato del

Comune di Pescopagano, di **PROVVEDERE** con regolarità e periodicità e, comunque, entro 15 giorni dalla pubblicazione della seguente ordinanza, in detti siti:

- a) alla ordinaria pulizia;
- b) allo sfalcio dell'erba alta, in modo che il manto erboso non superi i 20 cm. di altezza, ed al taglio dei rovi ivi esistenti;
- c) abbattimento delle piante malate e pericolanti;
- d) a rimuovere dai terreni ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l'innescò di incendi e la propagazione del fuoco;
- e) ad eliminare animali morti e materiali putrescenti;
- f) a sgomberare tutti quei materiali che versano in uno stato di abbandono.

AVVERTE

- che in caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa dell'importo variabile da € 25,00 a € 500,00, così come stabilito dall'art. 7 bis del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000), come modificato dalla Legge 3/2003. In caso di mancato pagamento saranno applicate le norme previste dalla Legge 689/1981;
- che i lavori necessari saranno eseguiti d'ufficio, con addebito delle spese a carico degli inadempimenti, qualora gli obbligati non provvedano entro il termine indicato;
- che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione.

RENDE NOTO

che, avverso il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla pubblicazione, può essere presentato ricorso al T.A.R. della Basilicata, ovvero, in via alternativa, ai sensi del D.P.R. 1199/71 e ss.mm.ii., entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

DISPONE

- che della presente ordinanza venga data notizia al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio On-line comunale per 15 gg. consecutivi;
- che la presente ordinanza venga trasmessa, per la sua esatta osservanza ed esecuzione:
 - Prefettura di Potenza
PEC: protocollo.prefpz@pec.interno.it;
 - Comando Carabinieri - Stazione di Pescopagano
PEC: tpz29928@pec.carabinieri.it;
 - Carabinieri Comando Stazione Nucleo Forestale San Fele
PEC: fpz42690@pec.carabinieri.it;
 - Comando Op. Vigili del Fuoco
PEC: com.salaop.potenza@cert.vigilfuoco.it;
 - Comando Polizia Locale
SEDE.

Dalla Residenza Comunale, lì 04/05/2026

IL SINDACO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Pescopagano. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013 si indica che il documento è stato emanato da:

AMBROSINI FRANCESCO in data 04/05/2026